

20320/18

31 LUG. 2018

AULA 'B'



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 5373/2013

Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO

- Presidente - Cron. 20320

Dott. AMELIA TORRICE

- Consigliere - Rep.

Dott. DANIELA BLASUTTO

- Consigliere - Ud. 18/04/2018

ANNALISA DI

CC

Dott.

PAOLANTONIO

- Consigliere -

- Rel.

Dott. ALFONSINA DE FELICE

Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 5373-2013 proposto da:

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE FROSINONE

C.F. 01886690609, in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 60, presso lo

studio dell'avvocato FABRIZIO PARAGALLO, che

la rappresenta e difende unitamente

all'avvocato ALBERTO SCALIA giusta delega in

atti;

2018

1723


- *ricorrente* -

contro

elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA BANCO DI S. SPIRITO
48, presso lo studio dell'avvocato AUGUSTO
D'OTTAVI, rappresentato e difeso
dall'avvocato ANTONIO MASTRANGELI giusta
delega in atti;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 9132/2011 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/02/2012.
R.G.N. 6072/2008.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping curve that ends in a series of loops and a final downward stroke.

RILEVATO CHE:

la Corte d'Appello di Roma ha rigettato il ricorso dell'Ausl di Frosinone avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva accertato il diritto al rimborso delle spese legali, pari a 12.829 Euro, anticipate da _____, medico del Pronto Soccorso, chiamato in garanzia e manleva dall'Ausl nel giudizio risarcitorio instaurato dagli eredi di P _____, paziente deceduto in seguito ad infarto;

la Corte d'Appello ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo che la posizione del medico fosse stata definita dalla pronuncia del Tribunale (n. 535/2006) in qualità di Giudice Unico, nel giudizio risarcitorio intentato dagli eredi del _____ in cui, accogliendo l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta dal Ricciotti sulla domanda di rivalsa e manleva spiegata in suo danno dalla Ausl di Frosinone, il Giudice aveva affermato la competenza giurisdizionale contabile e compensato le spese;

la Corte territoriale ha ritenuto che la sentenza di rito che aveva dichiarato la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario a favore della Corte dei Conti fosse assimilabile a una pronuncia di proscioglimento del sanitario, avendo nella sostanza accertato che lo stesso era stato erroneamente chiamato in giudizio davanti a quel Giudice, e che pertanto, l'evento per il quale l'Azienda ospedaliera lo aveva chiamato in manleva era attribuibile in via esclusiva a quest'ultima;

MAZ.

per la cassazione della sentenza ricorre l'Ausl di Frosinone con due motivi, cui resiste con tempestivo controricorso _____

entrambe le parti hanno presentato memoria.

CONSIDERATO CHE:

con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.4, cod. proc. civ., parte ricorrente contesta "Formazione del giudicato esterno, ex art. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ. quanto alla regolazione - in regime di compensazione - delle spese legali afferenti le attività difensive svolte nel procedimento RG 2617/2003 definito dal

Tribunale di Frosinone con sentenza n.535/2006"; la censura - a carattere pregiudiziale - riguarda la statuizione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 535/2006 quale Giudice Unico, avente ad oggetto la compensazione delle spese processuali nel giudizio di manleva promosso dall'Ausl nei confronti del _____, sul quale si sarebbe formato il giudicato esterno. Tale statuizione avrebbe dovuto precludere la trattazione della pretesa avanzata dall'originario appellato da parte della Corte territoriale, in quanto, la presenza di un giudicato esterno sul regolamento delle spese avrebbe dovuto far ritenere assorbita la domanda di riconoscimento del diritto al patrocinio legale ai sensi dell'art. 25 del c.c.n.l. per l'area della dirigenza medica e veterinaria;

con il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3, cod. proc. civ., deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 25 c.c.n.l. area relativa alla dirigenza medica e veterinaria"; la pronuncia gravata avrebbe operato un'erronea ricognizione della fattispecie astratta prevista nella richiamata disposizione contrattuale, e avrebbe violato altresì i canoni interpretativi posti dalla giurisprudenza, secondo i quali, dovendo - la pronuncia di mero rito - ritenersi priva di un accertamento del fatto storico e della riferibilità dello stesso all'imputato, ad essa non potrebbe riconoscersi efficacia di accertamento negativo in ordine alla responsabilità del sanitario;

le censure, esaminate congiuntamente per connessione, meritano accoglimento;

la sentenza di mero rito del Tribunale di Frosinone n. 535/2006, passata in giudicato il 17/10/2007, e allegata dal ricorrente, aveva accertato che nessun atto di citazione era stato proposto direttamente nei confronti dei sanitari e che era stata l'Azienda Usi di Frosinone a pretendere di essere garantita da questi rispetto a qualsivoglia richiesta avanzata nei suoi confronti;

ha, perciò, deciso con una sentenza di mero rito:

a) che gli eredi del danneggiato avrebbero dovuto rivolgere la loro richiesta di risarcimento dei danni esclusivamente all'Ausl;

b) che l'Ausl, qualora condannata, avrebbe potuto rivalersi sui medici proponendo azione dinanzi alla Corte dei Conti;

c) che pertanto, rispetto alla domanda dell'Ausl di chiamata in garanzia e manleva dei sanitari, il giudice ordinario era carente di giurisdizione, essendo competente la Corte dei Conti sull'azione di rivalsa dell'Azienda sanitaria in caso di condanna nel giudizio risarcitorio;

d) che pertanto i medici e le assicurazioni dovevano essere estromessi dal giudizio risarcitorio e gli atti rimessi al Giudice istruttore per l'accertamento delle responsabilità;

e) che le spese erano integralmente compensate fra le parti;

nel caso in esame l'AUSI ricorrente deduce che, essendovi stata una sentenza passata in giudicato che ha disposto la compensazione delle spese di lite, ciò avrebbe precluso ogni eventuale ed ulteriore accertamento propedeutico al riconoscimento del diritto al patrocinio nei termini indicati dall'art. 25 c.c.n.l. di settore;

chiamato in giudizio dall'Azienda sanitaria a garanzia e manleva, il Ricciotti aveva per tempo presentato richiesta di assistenza legale e scelto il difensore dall'apposito elenco di avvocati convenzionati fornito dalla stessa Ausl, realizzando uno dei presupposti, richiesti dall'art. 25 del c.c.n.l., al fine di ottenere l'autorizzazione alla scelta di un difensore di fiducia ai sensi del co.1 della norma;

L'Ausl non aveva autorizzato la richiesta del sanitario, motivando che evidenti ragioni di opportunità non consentivano l'accollo delle spese legali per la difesa, dato che la chiamata in garanzia del dipendente era avvenuta proprio in una situazione di conflitto d'interesse con l'Azienda, e si riservava di autorizzare la scelta del difensore di fiducia qualora il giudizio si fosse concluso con una declaratoria di insussistenza di dolo o di colpa a carico del medico;

a seguito della pronuncia di estromissione da parte del Tribunale, il Ricciotti chiedeva all'Azienda di assumersi ogni onere di difesa, deducendo l'assenza di conflitto d'interessi;

L'Ausl differiva l'esame della richiesta all'esito del giudizio risarcitorio pendente fra gli eredi del _____ a stessa Azienda sanitaria;

il giudizio di primo grado accoglieva la domanda dell'attuale controricorrente, motivando che l'azienda non aveva dato prova del conflitto d'interessi, e specificava che l'estromissione del medico avvenuta con una pronuncia di mero rito, che non aveva investito il merito della sua posizione, non ne pregiudicava il diritto a chiedere il rimborso delle spese legali sostenute per il giudizio;

l'art. 25 del c.c.n.l., secondo il Tribunale, riferendosi genericamente alla conclusione favorevole del procedimento, non porrebbe ulteriori condizionamenti, di tal che, successivamente all'adozione della decisione del

Tribunale in sede risarcitoria, l'Asl avrebbe dovuto applicare l'ultimo comma dell'art. 25, il quale prevede come dovuto il rimborso delle spese legali, in caso di conclusione favorevole del procedimento, anche qualora al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non fosse stato possibile riconoscerlo inizialmente in base al comma 1, a causa di un conflitto d'interesse presunto;

ha evidenziato che l'Asl non aveva mai contestato al medico alcune specifiche mancanze attinenti ai compiti d'ufficio, o comportamenti confliggenti con gli interessi dell'ente, ma che lo aveva chiamato in garanzia per "cautela";

la Corte d'Appello ha fatto proprie le motivazioni del primo Giudice, statuendo che nessun rilievo avrebbe potuto avere la sentenza n. 535/2006 ai fini della controversia, e che l'estromissione del medico dal giudizio risarcitorio dovesse essere considerata sostanzialmente pari a un proscioglimento, per l'erroneo coinvolgimento nel giudizio e per essere stata addirittura adita un'autorità del tutto incompetente;

la sentenza impugnata si pone in contrasto con il principio di diritto recentemente affermato da questa Corte con le sentenze n. 16396 e n.28785 del 2017, in cui si è evidenziato che il diritto al rimborso delle spese legali non può essere ritenuto connaturato al rapporto d'impiego pubblico contrattualizzato, e che il suo insorgere è sempre inscindibilmente correlato al ricorrere delle condizioni richieste dall'art. 25 del c.c.n.l., in cui rilevano l'assenza di un conflitto d'interesse con l'ente datore e l'aver ottenuto una sentenza di proscioglimento da ogni accusa;

a proposito del conflitto d'interesse, le Sezioni Unite di questa Corte (n.2951/2016) hanno ritenuto che la sua sussistenza esclude in radice il sorgere del diritto del dipendente a che l'amministrazione si faccia carico delle spese della sua difesa;

nel caso di specie è rimasta incontestata la sussistenza di un conflitto d'interesse, avendo, il Tribunale, decretato l'estromissione del medico dal giudizio risarcitorio per motivi di mero rito, e non invece statuito circa la sua responsabilità in ordine all'accadimento che ha coinvolto l'Azienda, sul quale non ha svolto alcun accertamento di fatto, pronunciandosi unicamente sulla propria carenza di giurisdizione;

per tale via si giunge all'esame della seconda statuizione della pronuncia della Corte d'Appello, che si censura in questa sede, relativa alla equiparazione della pronuncia di mero rito ad una sentenza di proscioglimento;

nel caso in esame la Corte d'Appello ha applicato erroneamente alla fattispecie il secondo comma dell'art. 25, co. 2, il quale stabilisce che il rimborso delle spese legali vada concesso al dipendente prosciolto, al quale era stato inizialmente negato per presunto conflitto d'interesse;

nel caso che ci occupa, infatti, il predetto conflitto è reale e non già presunto, dal momento che la pronuncia sul giudizio di responsabilità in primo grado, su cui la Corte d'Appello erroneamente ha fondato il suo convincimento, è di mero rito, e in quanto tale non è idonea ad avvalorare in alcun modo l'ipotesi della mancata sussistenza di un conflitto d'interesse;

è erroneo ritenere che essa possa essere equiparata ad una sentenza di proscioglimento nel merito da ogni addebito, la quale costituisce il presupposto di un credito riconosciuto dall'autonomia collettiva al dipendente proprio in quanto accertante l'assenza di un conflitto d'interesse tanto reale (art. 25, co.1) che presunto (art. 25, co.2);

in particolare, con l'art. 25, co.2 del c.c.n.l., l'autonomia collettiva ha inteso "recuperare" al principio del ristoro delle spese legali eventualmente sopportate, il dipendente cui in origine l'amministrazione abbia negato l'autorizzazione alla scelta di un professionista di fiducia nell'evenienza di un conflitto d'interesse presunto;

letta in questa chiave interpretativa, è evidente che la norma non opera quando, come nel caso in esame, per un verso, non sia intervenuta (ancora) una sentenza di proscioglimento, per altro verso non risulta emersa in giudizio la prova dell'insussistenza di un conflitto d'interesse reale, tale da far sorgere in capo all'ente datore l'obbligo del rimborso delle spese di difesa ai sensi dell'art. 25, co.1, del c.c.n.l. per i dirigenti medici e veterinari della sanità;

in definitiva, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con l'adozione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di una pronuncia ex art. 384 cod. proc.civ. di rigetto della domanda originaria del controricorrente e con compensazione delle spese dei giudizi di merito, in considerazione del contrario orientamento espresso. Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

ADP.

MG

P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria domanda. Compensa le spese del giudizio di merito. Condanna il - il rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti dell'Ausl di Frosinone, che liquida in Euro 3.500 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della *NON* sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del *del* ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 *bis* dello stesso art.13.

Così deciso nell'Adunanza Camerale del 18 aprile 2018

Il Presidente

(Dott. Giuseppe Napoletano)



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi, 31 LUG 2018

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA

